

Al comma 4, sopprimere le parole da: ivi compresa *fino a:* pubblica amministrazione.

***1. 13.** (1. 38. e 0.1.42. 12.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'attività svolta dai nuclei di valutazione di cui al comma 1 concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi ed è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), anche con la utilizzazione del sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Conseguentemente, ai commi 2 e 6 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: sistema di monitoraggio *con le seguenti:* attività di monitoraggio.

1. 14. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni..

Al comma 5 sopprimere il primo periodo.:

1. 15. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il sistema di monitoraggio viene effettuato nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile, attraverso la realizzazione di strategie finalizzate al raggiungimento della sostenibilità ambientale dello sviluppo del Paese, anche attraverso la redazione di un bilancio ecologico territoriale, attraverso la quantificazione degli inquinanti globali nel territorio di competenza, per aria, acqua, suolo, rumore e onde elettromagnetiche, e la valutazione

dello stato d'uso delle risorse naturali, i consumi di suolo, acqua ed energia, le attività produttive inquinanti o a rischio, ed ogni altro dato rilevante per la conoscenza ambientale del territorio.

1. 30. Scalia, Gardiol.

Sopprimere il comma 6.

1. 16. (1. 39.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE al Parlamento, all'Osservatorio dei lavori pubblici ad a tutte le amministrazioni centrali e regionali.

1. 17. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni..

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: alla Cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 2444, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341.

1. 18. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: in relazione alle rispettive competenze.

1. 19. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere in fine seguenti parole: ; esse possono altresì contenere pareri relativi all'attiva-

zione di eventuali poteri sostitutivi da attivare da parte dell'Amministrazione centrale preposta.

1. 20. (1. 15.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE.

1. 21. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: svolto dal CIPE *aggiungere le seguenti:* e per le finalità previste dalla legge 488 del 1992.

Conseguentemente al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi *con le seguenti:* 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 25 miliardi.

Conseguentemente al comma 8 sostituire le parole: 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi *con le seguenti:* 20 miliardi di lire per l'anno 1999 e 25 miliardi.

Conseguentemente al comma 8 sostituire le parole: parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero *con le seguenti:* allo scopo parzialmente utilizzando quanto all'anno 1999 e 2000 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto all'anno 2001 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

1. 22. (0. 1. 42. 7) Apolloni, Bagliani.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: svolto dal CIPE *aggiungere le seguenti:* e per le finalità previste dalla legge 24 marzo 1989, n. 122.

Conseguentemente al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi *con le seguenti:* 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 25 miliardi.

Conseguentemente al comma 8 sostituire le parole: 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi *con le seguenti:* 20 miliardi di lire per l'anno 1999 e 25 miliardi.

Conseguentemente al comma 8 sostituire le parole: parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero *con le seguenti:* allo scopo parzialmente utilizzando quanto all'anno 1999 e 2000 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto all'anno 2001 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

1. 23. (0. 1. 42. 6) Apolloni, Bagliani.

Sopprimere il comma 9.

***1. 24.** Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Sopprimere il comma 9.

***1. 25.** (1. 32.) Possa.

Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: dodici *con la seguente:* tre.

1. 26. (1. 35). Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: dodici *con la seguente:* quattro.

1. 27. (0. 1. 42. 13.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 9, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e si atterranno ai documenti di contabilità ambientale all'uopo predisposti dalle amministrazioni di riferimento.

1. 31. Scalia, Gardiol.

(A.C. 5809 - Sezione 2)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 2.***(Partecipazione alle riunioni del CIPE).*

1. In attesa della riforma della composizione del CIPE, nell'ambito della razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e del riordino, soppressione e fusione dei Ministeri previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, partecipano alle singole riunioni del CIPE, con diritto di voto, anche i Ministri, non appartenenti al CIPE, nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto delle deliberazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 2.***Sopprimerlo.****2. 1.** (2. 2.) Peretti.*Sopprimerlo.****2. 2.** (2. 3.) Radice, Stradella, Possa.*Sopprimerlo.****2. 3.** (2. 4.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.*Al comma 1 sopprimere le parole: con diritto di voto.****2. 4.** (2. 1.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani.**(A.C. 5809 - Sezione 3)****ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 3.***(Compiti del CIPE).*

1. Il comma 2 dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, è sostituito dal seguente:

« 2. I compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni competenti per materia, tenuto conto dei settori ai quali si riferiscono le relative funzioni. Con deliberazione del CIPE da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti. Con la stessa deliberazione sono individuate le attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare. A decorrere dalla data della predetta deliberazione sono abrogate tutte le norme che attribuiscono al CIPE poteri di autorizzazione, revoca, concessione di contributi e, in genere, competenze tecniche, amministrative o gestionali. Sono fatte salve le ulteriori modifiche derivanti dalle disposizioni eventualmente emanate in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

2. Gli assetti finali dei piani progettuali dei contratti di programma stipulati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono sottoposti al CIPE, pena revoca del finanziamento, entro il 31 dicembre 1999. I

provvedimenti provvisori di concessione adottati entro il 31 dicembre 1995 sono rimodulati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base delle determinazioni del CIPE; i provvedimenti di concessione definitiva sono adottati dallo stesso Ministero con le modalità previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Al fine di garantire il raccordo con le deliberazioni del CIPE le commissioni incaricate degli accertamenti sulla realizzazione delle iniziative comprese nei contratti di programma sono assistite da un funzionario del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con compiti di segretario, al quale compete un compenso forfettario pari all'onorario base riconosciuto al singolo componente la commissione, ridotto del 60 per cento.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Radice, Stradella, Possa.

Sopprimere il comma 1.

3. 2. Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria.

Conseguentemente, al medesimo comma, al capoverso, sopprimere il secondo periodo.

3. 3. Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 1999 con le seguenti entro il 31 dicembre 2000

3. 5. Governo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sono rimodulati con le seguenti: possono essere rimodulati

3. 6. Governo.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

3. 4. Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani.

(A.C. 5809 – Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 4.

(Studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali).

1. Lo studio di fattibilità è lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni d'investimento da parte delle amministrazioni pubbliche.

2. Gli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni costituiscono certificazione di utilità degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e costituiscono titolo preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle opere in base alle disposizioni finanziarie degli esercizi futuri.

3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo è superiore a 100 miliardi di lire devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da parte di organismi esterni alle stesse. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomica si provvederà ad aggiornare annualmente tale limite, tenendo conto degli indici ISTAT.

4. Per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti di cui al presente comma sono riservati per il 50 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse è effettuata assegnando il 70 per cento alle diverse regioni in percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi comunitari e il residuo 30 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che eccedano la quota attribuita alla regione.

5. I finanziamenti previsti dal comma 4 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con determinazione del direttore generale, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle domande, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e senza istruttorie tecniche, in misura pari a quella richiesta ma non superiore all'importo della tariffa professionale prevista per la redazione del progetto preliminare dell'opera, che non può avere un costo inferiore a lire 3 miliardi, entro i limiti delle disponibilità dei fondi assegnati ai sensi del medesimo comma, a sostegno delle iniziative progettuali per le quali sia stato redatto lo studio di fattibilità i cui risultati sono valutati positivamente e come tali certificati dalla struttura di valutazione regionale di cui all'articolo 1 e giudicati, con provvedimento del Presidente della

regione, compatibili con le previsioni dei rapporti interinali di cui alla deliberazione del CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998. L'assegnazione è revocata se entro novanta giorni dalla sua erogazione non è documentato l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire 40 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 40 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. La Cassa depositi e prestiti, per le anticipazioni del Fondo rotativo per la progettualità di cui ai commi da 54 a 58 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relative alla elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, adotta le medesime modalità e procedure di cui al comma 5.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

*4. 1. (3. 9.) Peretti.

Sopprimerlo.

*4. 2. (3. 10.) Radice, Stradella, Possa.

Al comma 1 dopo le parole: Lo studio di fattibilità aggiungere le seguenti: per opere di costo complessivo superiore a 20 miliardi.

4. 3. (3. 16.) Casinelli.

Al comma 2, dopo la parole: investimenti aggiungere le seguenti: , nell'ambito della formazione del programma triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.

4. 4. (3. 3.) Formenti, Dussin Guido, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Detti studi dovranno tener conto del rispetto di indicatori ambientali, quali:

a) rischi ambientali connessi con le lavorazioni effettuate;

b) quantitativi di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi prodotti;

c) risorse naturali impiegate nel processo produttivo;

d) quantità di energia consumata (espressa in TEP - tonnellate equivalenti di petrolio) nel processo produttivo e l'incidenza, sull'energia totale consumata, di quella da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione;

e) adesione o meno al sistema comunitario di ecoaudit (Reg. 1836/93) e successive modificazioni o a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001).

4. 15. (3. 12.) Scalia, Gardiol.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 100 con la seguente: 10.

4. 5. (3. 2.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: organismi, con le seguenti: enti ed amministrazioni pubblici.

4. 6. (3. 4.) Formenti, Dussin Guido, Fongaro, Pittino, Giorgetti Giancarlo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo:

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

3-bis. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvederà ad aggiornare periodicamente i limiti di cui al comma 3, tenendo conto degli indici ISTAT.

4. 7. (3. 17.) Casinelli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: 110 miliardi fino alla fine del periodo con le seguenti: 500 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 200 miliardi per il 1999, 150 miliardi per il 2000 e 150 miliardi per il 2001.

4. 8. (3. 14.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: sessanta.

4. 9. Boccia.

Al comma 4, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

4. 10. Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

4. 11. Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: La ripartizione delle risorse è effettuata *aggiungere le seguenti:* dal CIPE.

4. 20. Governo.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: e come tali certificati dalla struttura di valutazione regionale di cui all'articolo 1 operante presso la pubblica amministrazione *con le seguenti:* dalle singole amministrazioni pubbliche.

4. 12. (3. 5.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 l'ultimo periodo è soppresso.

4. 13. (3. 1.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 6, sostituire le parole da: 30 miliardi *sino a:* 40 miliardi per l'anno 2001 *con le seguenti:* 200 miliardi per l'anno 1999, a lire 150 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 150 miliardi per l'anno 2001.

4. 14. (3. 15.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

(A.C. 5809 – Sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

ART. 5.

(Intese istituzionali di programma).

1. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituita una unità previsionale di base per gli interventi di conto capitale denominata « Intesa istituzionale di programma », cui affluiscono le risorse pro-

venienti dalle autorizzazioni di spesa iscritte nel medesimo stato di previsione da destinare alla realizzazione degli interventi previsti nelle intese istituzionali di programma da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e con la modalità di cui alla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997.

2. All'unità di cui al comma 1 affluiscono le quote di finanziamento già a disposizione dell'amministrazione competente idonee a consentire il perseguimento degli obiettivi rientranti nelle intese istituzionali di programma da adottare, le quote di risorse destinate alle intese su fondi ripartiti dal CIPE, la quota nazionale di cofinanziamento di programmi comunitari, rientranti nell'« Intesa » iscritta all'unità previsionale di base 7.2.1.10 « Fondo di rotazione per le politiche comunitarie » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa ripartizione del CIPE a seguito dell'avvenuta approvazione dei programmi comunitari.

3. All'unità previsionale di base di cui al comma 1 possono affluire inoltre le risorse provenienti da iniziative non avviate e revocate dal CIPE. Tali somme, ove necessario, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, iscritte in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate dal CIPE alle intese istituzionali di programma che hanno in corso di attuazione programmi, anche con valenza ambientale, con un più elevato coefficiente di realizzazione e necessitano di ulteriori risorse.

4. Nell'ambito degli accordi di programma-quadro le risorse destinate a progetti in ritardo di attuazione possono essere diversamente allocate in relazione all'effettivo stato di avanzamento di altri progetti, prioritariamente nell'ambito del medesimo accordo o, in caso di impossibilità, in accordi per settori diversi.

5. Restano ferme le procedure di rendicontazione e controllo stabilite dalla nor-

mativa vigente e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica informa ogni due mesi il Parlamento sulle operazioni effettuate sull'unità previsionale di base di cui al comma 2.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio su proposta dell'Amministrazione competente anche in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

7. Le regioni sottoscrittrici di intese istituzionali di programma adeguano le strutture dei rispettivi bilanci in sintonia con le previsioni del presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

*5. 1. (4. 7.) Peretti.

Sopprimerlo.

*5. 2. (4. 8.) Radice, Stradella, Possa.

Sopprimerlo.

*5. 3. (4. 10. e 4. 11.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1 sostituire le parole: In ciascuno stato di previsione della spesa, *con le*

seguenti: Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. 4. (4. 9.) Armani, Bono, Polizzi, Proietti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: iniziative non avviate e revocate, *con le seguenti:* interventi previsti nelle intese istituzionali di programma non avviati e revocati.

5. 5. (4. 1.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani.

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali risorse sono destinate alle domande di finanziamento delle rispettive leggi non finanziate per esaurimento dei fondi, secondo le graduatorie e i regolamenti delle leggi stesse.

5. 6. (4. 3.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Sopprimere il comma 4.

5. 7. (4. 4.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 4 dopo le parole: di attuazione, *aggiungere le seguenti:* dovuto a sovrappiutte cause oggettive e non rimosibili.

5. 8. (4. 5.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 6, sopprimere le parole da: anche in parziale deroga, *fino alla fine del comma.*

5. 9. (4. 2.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani.